



**ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTI
FORZE ARMATE**

www.assomotoforzearmate.it

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Articolo 1.

E' costituita ai sensi della legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata **“ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTI FORZE ARMATE”**, indicata con l'acronimo **AMFA**, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile culturale e di ricerca etica.

Il logo adottato dall'Associazione è rappresentato da una figura circolare nella cui corona, rappresentante un pneumatico a fondo nero è indicata la scritta **“ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTI FORZE ARMATE”** di colore bianco, una stelletta a cinque punte e una rosa dei venti schematizzata, simboli posti rispettivamente una nella parte inferiore e l'altra in quella superiore; sempre nella corona circolare sono inseriti i fregi delle quattro Forze Armate disposti nell'ordine del senso orario: Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri; nel cerchio interno, sul cui fondo appare il tricolore verde, bianco e rosso, è rappresentata una moto da enduro Cagiva 350 in versione militare, con motociclista in mimetica. L'uso del marchio, sopra descritto e rappresentato, con la dicitura **“Associazione Motociclisti Forze Armate”** è negato a chiunque, in assenza di una formale autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo che dispone di ampia facoltà di perseguire a termine di legge le trasgressioni

al presente disposto; lo stesso Consiglio è l'Organo preposto alla difesa del buon nome e dell'immagine dell'Associazione in tutte le sedi, ove occorra.

Articolo 2.

L'Associazione ha sede in Roma, via_Avignone,76/78 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre località, in Italia o all'estero, trasferire la sede mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statuarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'Associazione in casi particolare necessità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

OGGETTO

Articolo 4.

L'AMFA è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: **assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali e pari opportunità tra i sessi.**

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione d'iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa

e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:

- stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- avere particolare attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- promuovere a livello nazionale ed internazionale, la passione per il motociclismo tra gli appartenenti o ex appartenenti alle Forze Armate, simpatizzanti e lo spirito di gruppo;
- promuovere e/o organizzare eventi e viaggi con i motocicli dei soci, con fini anche culturali, che valorizzino l'immagine delle F.A. tra la società civile e la concreta solidarietà;
- divulgare notizie ed informazioni mediante strumenti editoriali e telematici nel campo attinente a tutti i settori del motociclismo, quale quello turistico, d'epoca (di provenienza militare e non), gran turismo, enduro, trial, motocross;
- stimolare nei propri aderenti, in modo particolare verso i giovani, lo spirito associativo, lo scambio di opinioni, di esperienze, l'apporto culturale, favorendo tra loro un corretto confronto, promuovendo incontri e contatti con organizzazioni Istituzionali, Sindacali e Sociali **con lo scopo di divulgare ed affermare un modello di vita fondato su principi di leale rispetto tra realtà diverse (di sesso, razziali, politiche, economiche, culturali, religiose, ecc.) a cui ispirarsi;**
- ricevere contributi e sovvenzioni da Enti Pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- indire, gestire e partecipare a convegni, manifestazioni, meeting, congressi, conferenze mostre, gare a premi a carattere locale o nazionale, in forma diretta e/o indiretta con altre Associazioni e con il patrocinio degli Enti locali e di altre Istituzioni Pubbliche e private riguardanti tutto ciò che attiene alla tematica motociclistica, alla sicurezza del motociclista e stradale, alla prevenzione infortunistica stradale e similari;
- costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, proventi delle proprie attività promozionali ed ogni altro contributo di enti e privati a favore delle iniziative di cui al presente Statuto;

- encomiare, e nei limiti della disponibilità del fondo sociale premiare chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, **federazioni, società e enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, sempre che tali attività siano congeniali a contribuire allo sviluppo e alla diffusione dello spirito motociclistico, in piena conformità agli scopi sociali enunciati nel presente Statuto.**

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà e la passione motociclistica.

SOCI

Articolo 5.

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato in qualità di soci, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, gli appartenenti alle Forze Armate, sia in attività di servizio che congedati dopo servizio temporaneo, in posizione di ausiliaria e in quiescenza e simpatizzanti.

I gradi eventualmente rivestiti non possono, in nessun caso, prevalere sui soci nell'adottare decisioni o strategie e non costituiscono alcuna gerarchia né formale, né funzionale all'interno dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni di entrambi i sessi (età non inferiore ad anni 14 muniti di patentino per ciclomotori), la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per

tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. I soci minorenni partecipano al voto in assemblea ma non possono candidarsi alle elezioni degli organi sociali.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le Associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I soci possono essere:

– **Soci Fondatori**

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo, versano la quota sociale annua;

- **Soci Operativi**

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versano la quota sociale annua stabilita dal Consiglio stesso;

- **Soci Onorari**

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo, sono dispensati dal versamento della quota annuale;

- **Soci Sostenitori**

Sono soci sostenitori coloro che (persone fisiche, giuridiche, enti) a prescindere dalla loro partecipazione diretta all'attività dell'Associazione contribuiscono agli scopi della stessa mediante elargizioni in denaro o beni .

Agli associati sarà consegnata una tessera di riconoscimento a rinnovo annuale previo pagamento della stessa.

Articolo 6.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statuarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione ed hanno diritto al voto deliberatorio dell'assemblea ordinaria e straordinaria purchè in regola con il pagamento della quota sociale annua.

Articolo 7.

La qualità d'associato è intrasmissibile e si acquisisce con l'ammissione, dopo che la domanda scritta di adesione venga ratificata dal Consiglio Direttivo che verificherà la compatibilità dell'aspirante socio alle norme ed obblighi del presente Statuto.

La quota sociale deve essere versata nel mese di gennaio di ogni anno ed ha la validità di 12 mesi.

Il Consiglio Direttivo commisurerà apposito importo della quota sociale annua per i soci minorenni.

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di previsto versamento della quota sociale annua.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento della stessa saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, eventi);
- da ogni altro contributo comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti

a convenzioni, che soci e non, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;

- contributi e finanziamenti da parte di organismi nazionali ed internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale in nessun caso possono essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta come previsto dalla L. 383/2000 art. 3 comma I lettera d, pertanto saranno inseriti nel nuovo bilancio contabile capitalizzati ed utilizzati per il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9.

Sono organi dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei soci;**
- **il Consiglio Direttivo;**
- **il Collegio dei revisori;**
- **i Probiviri;**
- **il Presidente.**

Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea viene convocata in **via ordinaria** almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno ed ha il compito di:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- rinnovare eventualmente le cariche sociali;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale con i rispettivi stanziamenti.

Le convocazioni devono avvenire mediante avviso personale da spedirsi a mezzo posta , a mezzo fax o in via telematica almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea e contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e seconda convocazione; questa potrà avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato nell'ambito del Consiglio stesso. I verbali della riunione sono redatti dal Segretario in carica o in sua assenza da persona designata dal Presidente.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Ogni socio può portare fino ad un massimo di due deleghe di soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Articolo 11.

L'Assemblea **straordinaria** ha il compito di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa. Per deliberare sui due precedenti argomenti occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (3/4) degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua

assenza dal Vicepresidente, in assenza di quest'ultimo da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti, astenuti ed assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori.

L'Assemblea può essere convocata quando il Presidente o tre consiglieri ravvisino la necessità/opportunità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Articolo 12.

Per l'elezione delle cariche sociali il Presidente procede alla nomina di due scrutatori che devono espletare le operazioni di scrutinio.

Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da due Scrutatori.

L'elezione avviene con il sistema della scheda segreta sulla quale è riportato, in ordine alfabetico, l'elenco dei soci fondatori e operativi che si siano candidati per il periodo successivo dandone preventiva comunicazione al Segretario dell'Associazione. Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo da eleggere. Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Sulle contestazioni relative alle operazioni di voto il seggio decide a maggioranza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque incluso il Presidente, in cui i singoli componenti dovranno rappresentare, possibilmente, tutte e quattro le Forze Armate.

La prima nomina di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del suo Presidente è ratificata nell'atto costitutivo .

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le linee generali stabilite

dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'eventuale assunzione di personale dipendente, di predisporre il bilancio dell'Associazione sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Delibera a maggioranza assoluta sull'iscrizione dei nuovi associati e sull'espulsione degli indegni ad appartenere all'Associazione.

Redige, avvalendosi del Tesoriere, il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione da sottoporre all'assemblea.

Stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.

Delibera l'istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o rappresentanze.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 14.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che conformandosi alle norme del presente statuto dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono due consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il

Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 15.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con lettera raccomandata o consegnata a mano, mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione (a parità di anzianità di partecipazione vale l'anzianità anagrafica).

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti;

in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri (registro verbali assemblee ordinarie e straordinarie, registro dei soci, ecc.) vengono tenuti dal Segretario.

PROBIVIRI

Articolo 16.

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri in numero massimo di tre che dura in carica tre anni cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 17.

Il Collegio dei Revisori dell'Associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea e dura in carica alle riunioni del Consiglio tre anni e sono rieleggibili .

Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio

Direttivo e dell'Assemblea per verificarne l'operato e la rispondenza delle decisioni agli scopi statuari e alla normativa vigente.

I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio dei Revisori potrà altresì indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

PRESIDENTE

Articolo 18.

Il Presidente, dovrà essere scelto tra gli appartenenti o ex appartenenti alle Forze Armate, è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. **La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorchè ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi di urgenza si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero di assenza o qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

BILANCIO

Articolo 19.

Il bilancio consuntivo che comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal Presidente e sottoscritto anche dai componenti del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di giugno dell'anno successivo, unitamente al bilancio preventivo dell'esercizio corrente, sottoscritto dal solo Presidente. Nel bilancio di previsione annuale dovrà comparire l'elenco dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti alla data di previsione.

Il bilancio di previsione e quello consuntivo dovranno essere approvati a maggioranza dei voti dell'Assemblea dei soci e dovranno contenere:

- le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell'esercizio;
- le spese accertate (pagate e da pagare);
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo;
- l'elenco dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti complessivamente.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% al fondo di riserva;
- nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature;

- il rimanente sarà obbligatoriamente reinvestito in attività istituzionali statutariamente previste ai sensi della L. 383/2000 art. 3 comma I lettera d.

Entrambi i bilanci devono essere inviati al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della data fissata per la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e dovranno essere depositati in visione, a disposizione dei soci, presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza.

SCIoglIMENTO

Articolo 20.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione deliberata dall'Assemblea dei soci in riunione straordinaria con la maggioranza di cui all'articolo 11 del presente Statuto, il patrimonio, secondo le modalità di cui alla L. 383/2000 art.3 comma I lettera d, su proposta del Consiglio Direttivo sarà interamente devoluto ad altre associazioni no-profit di utilità sociale operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 21.

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Articolo 22.

Tutte le eventuali controversie fra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposti, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale dei Probiviri, di cui al precedente art. 16, composto da tre membri da nominarsi dall'Assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

Francesco Antenucci

Claudio Cantelmo